

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 47 del Reg. | **OGGETTO:** Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - **REGOLAMENTO COMUNALE.**
 data 14.10.94

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 17,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto

Alla I^a convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
FICHERA	GIUSEPPE	XX	
BLANCATO	SALVATORE	XX	
PASQUALETTO	GIUSEPPE	XX	
INDIANA	EUGENIO	XX	
BARTUCCIOTTO	CLAUDIO	XX	
GRASSO	MICHELE	XX	
COSENTINO	GIUSEPPE	XX	
MAUGERI	SALVATORE	XX	
DI BERNARDO	ANTONINO	XX	
ABBATE	FRANCESCO	XX	
SCARPIGNATO	ANTONINO	XX	
TORRE	VINCENZO	XX	

Assegnati n. 12 - In carica n. 12 - Presenti n. 11 - Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 D.R.E.L.), i signori consiglieri:

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presidente Signor - Pasqualetto Giuseppe;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Marano;
- La seduta è pubblica;
- Alle ore 20,25 entra in aula il Consigliere Fichera Giuseppe ed esce il Consigliere Maugeri Salvatore.
- Il Presidente dà lettura della proposta e del parere di regolarità tecnica e di legittimità rispettivamente del dipendente che ha istruito la proposta e del Segretario Comunale;
- Il consigliere Torre Vincenzo chiede che sia data integrale lettura del testo del regolamento.

-La lettura del regolamento è effettuata dal capogruppo di minoranza Fichera Giuseppe.

-Il Consigliere Torre Vincenzo, rileva, che l'elencazione di ciò che costituisce rifiuto è generica e che la stessa definizione di rifiuto non è pacifica.

-Il Consigliere di minoranza Blancato Salvatore chiesta ed ottenuta la parola, rileva, che molte abitazioni sono sfitte e di fatto non usate e pertanto propone che all'art. 18 parte (b) siano inserite in continuazione le parole " se raggiunte dal servizio".

-Terminata la lettura del regolamento il Presidente pone ai voti l'approvazione dello stesso con l'integrazione proposta dal consigliere Blancato Salvatore alla parte (b) dell'art.18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-RITENUTO di dovere adottare apposito atto deliberativo di approvazione di detto regolamento che disciplina le modalità per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, la raccolta ed il trasporto di essi;

-VISTO il D.lsg. 15. Novembre 1993, n. 507;

-VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

-SENTITA la discussione;

-VALUTATA l'integrazione all'art. 18 parte (b) proposta dal consigliere Blancato Salvatore con votazione riportante il seguente risultato:

- Presenti	n. 11
- Favorevoli	n. 10
- Astenuti	n. 1 (Torre Vincenzo)

D E L I B E R A

1) Approvare la proposta che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Approvare il regolamento che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, con l'integrazione proposta dal consigliere Blancato Salvatore riguardante l'art. 18 parte (b);

3) Dare atto che il presente regolamento verrà ripubblicato, a riscontro tutorio, per giorni dieci all'Albo Pretorio del Comune ;

4) Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte dell'organo tutorio, sarà inoltrato al competente Ministero delle Finanze per l'omologazione.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R.15.03.63,n.16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to. JASQHAIPTO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale

f.to. Dott. V. MARANO



Il Consigliere Anziano


f.to. G. FICHERA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.91, n.44 :
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 13-11-94 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);
con lettera n. 4887, in data 14-11-94, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Co.Re.Co. :
 sezione centrale sedente in Palermo (art.17, commi 1 e 3);
 sezione provinciale di.....(art. 17, comma 2);
E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 14.11.94



Il Segretario Comunale
ALFONSO DEBARTO
MAURO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.91, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal..... al..... come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti sopra attestanti:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- Decorso 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- dell'atto (art, 18, comma 6);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2);
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9).

Dalla residenza Comunale, li . . .

Il Segretario Comunale

f.to.....

E copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale PALERMO

Il Segretario Comunale

N. 16431/1666P Div.....

Seduta del 01-12-94

* Non si riscontrano vizi di legittimità

Il Presidente, f.to: MAZZUCCHI

Il Segr. comunale:

N. 22 / 26

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

(PROV. DI MESSINA)

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO MUNICIPALE

Nella seduta del 14.10.94

P R O P O S T A

OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Regolamento Comunale.

FORMULAZIONE:

PREMESSO che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, i Comuni sono tenuti ad istituire una tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, disciplinata con apposito regolamento.

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sopra indicata, predisposto dal responsabile dell'ufficio tributi.

PROPONE

di sottoporre all'esame del Consiglio per l'adozione il sopracitato schema di regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti interni.

11.12.10.94



Il Proponente

[Handwritten signature]


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole.

DATA, 11-10-24



Il responsabile del Servizio



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Per la regolarità contabile

Ufficio di Ragioneria

Si esprime parere favorevole,

Data,.....

Il Responsabile del Servizio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55 comma 5) ed il relativo impegno di spesa, per complessive L. _____ viene annotato sul Cap. _____ Cod. _____ del bilancio _____

Data, _____

Il responsabile del Servizio

=====

ANNOTAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Data, _____

Il Responsabile del Servizio

=====

PARERE DEL SEGRETARIO

Esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.

Data, 11/10/94



Il Segretario

[Handwritten signature]

DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPROVATA:

RINVIATA:

ASSESSORI ASSENTI:

Addi, _____

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

R-RRSSWU
COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
Provincia di MESSINA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(D.L. n. 507/93 del 15.11.93)

I N D I C E

- Art. 1 -Istituzione della tassa e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 2 -Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 -Equiparazione
- Art. 4 -Smaltimento
- Art. 5 -Sistema di smaltimento
- Art. 6 -Ritiro
- Art. 7 -Contenitori e mezzi
- Art. 8 -Zone nelle quali è svolto il servizio
- Art. 9 -Raccolta
- Art.10 -Abbandono
- Art.11 -Interruzione servizio
- Art.12 -Riciclo rifiuti
- Art.13 -Soggetti passivi
- Art.14 -Non sono soggette a tassazione
- Art.15 -Determinazione della tassa- superficie tassabile
- Art.16 -Condominio
- Art.17 -Aree soggette alla tassazione
- Art.18 -Riduzioni
- Art.19 -Uso temporaneo di suolo pubblico
- Art.20 -Denuncia degli utenti
- Art.21 -Fissazione delle tariffe
- Art.22 -Accertamento d'ufficio
- Art.23 -Sanzioni
- Art.24 -Contenzioso
- Art.25 -Applicazione del regolamento

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. (D.L. N.507 DEL 15.11.93).

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.02,94, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Costituiscono rifiuti solidi urbani qualsiasi sostanza od oggetto destinata all'abbandono che sono così classificati:

- a) Rifiuti solidi urbani -sono tutti i residui ingombranti e non ingombranti provenienti dagli insediamenti civili o giacenti nelle strade e nelle aree pubbliche -
- b) Rifiuti speciali-appartengono a questa categoria i residui derivanti da locali destinati ad attività industriali, agricole, artigianali e commerciali; rifiuti provenienti da ospedali, case di cura o affini; materiali provenienti da demolizioni -
- c) Rifiuti tossici e nocivi-sono tossici e nocivi i rifiuti che contengono o sono contaminati da sostanze nocive tipo mercurio, piombo, cianuro ecc.. -

ART. 3

EQUIPARAZIONE

Possono essere equiparati ai rifiuti soliti urbani, i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali di servizi, tenendo conto della quantità, della qualità e del costo di smaltimento e che non siano qualificabili per dirette previsioni di Legge come speciali, tossici e nocivi.

ART. 4

SMALTIMENTO

Competono al Comune, le attività di smaltimento relativi ai rifiuti solidi urbani e può provvedere in proprio; o per mezzo di imprese specializzate.

ART. 5

SISTEMA DI SMALTIMENTO

Gli Enti e le Imprese che effettuano lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto oltre ad essere provvisti di autorizzazione da parte della Regione, sono obbligati ad adeguare le tecniche e gli impianti a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 915/82 in modo da assicurare la tutela igienico-sanitario in tutte le fasi dello smaltimento.

ART. 6

RITIRO

La raccolta dei rifiuti, condizioni di tempo permettendo, deve essere effettuata quotidianamente mediante prelievo a domicilio o da contenitori di uso collettivo, per domicilio si intende davanti l'uscio della propria abitazione e nel caso di cortile o isolato, non l'accesso al cortile o all'isolato.

ART. 7

CONTENITORI E MEZZI

I contenitori devono essere adeguatamente chiusi al fine di evitare esalazioni.

I mezzi adibiti alla raccolta devono essere predisposti in modo da impedire la fuoriuscita dei rifiuti o qualsiasi contatto con l'aria.

ART. 8

ZONE NELLE QUALI E' SVOLTO IL SERVIZIO

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è esteso a tutte le zone interne e periferiche del centro abitato.

ART. 9

RACCOLTA

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 915/82 di occupare o detentori di insediamenti posti fuori dall'area di raccolta sono tenuti a servirsi del servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo a depositare i rifiuti urbani nei contenitori più vicini.

ART. 10

ABBANDONO

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito di rifiuti in aree pubbliche e private. In caso di inadempienza, il Sindaco, qualora sussistono motivi igienico-sanitari o ambientali può emettere, fissando un termine di scadenza, ordinanza di sgombero in danno dei cittadini che hanno depositato i rifiuti.

ART. 11

INTERRUZIONE SERVIZIO

L'interruzione temporaneo del servizio di raccolta per motivi di forza maggiore, non dà diritto ad esonero o riduzione della tassa.

ART. 12

RICICLO RIFIUTI

Al fine di favorire il recupero di materiale da destinare al riciclo e alla produzione di energia l'Amministrazione predisporrà un apposito Capitolato d'onere.

ART. 13

SOGGETTI PASSIVI

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla Legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionalmente la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 14

NON SONO SOGGETTE A TASSAZIONE

Non sono soggette a tassazione:

1) Gli edifici adibiti ad uffici comunali, oppure per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese;

2) Le caserme militari;

3) Gli edifici adibiti a culto, escluse le abitazioni dei Ministri di Culto;

4) I locali e le aree che per la loro particolare natura, non producono rifiuti, o perchè si trovano nelle condizioni di non utilizzabilità.

Tali condizioni devono essere debitamente accertate e documentate.

5) I locali e le aree scoperte di Organi di Stato Esteri che per effetto di norme legislative, o di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile, o per accordi internazionali non sono obbligati al conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativo comunale.

6) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani e ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

7) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

8) Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. (*)1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

9) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

10) Unità immobiliari private di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

11) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Nota(*) Art.1117. - parti comuni dell'edificio. sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) Il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) I locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

ART. 15

DETERMINAZIONE DELLA TASSA - SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibile nei locali ed aree per il tipo di uso i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiore a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiore si arrotondano a un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 16

CONDOMINIO

In base all'art. 63 comma 2° del D.L. 507/93 ed all'art. 1117 del Codice Civile, le parti comuni del condominio che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia, la tassa va determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini tranne chi detiene parti del condominio in maniera esclusiva.

ART. 17

AREE SOGGETTE ALLA TASSAZIONE

I locali e le aree soggette alla tassazione, secondo l'uso cui sono destinati si possono così suddividere:

- 1) Abitazioni civili;
- 2) Studi professionali in genere;
- 3) Scuole private;
- 4) Associazioni sportive: Circoli ricreativi e sale da gioco;
- 5) Alberghi, pensioni, case di riposo, campeggi ecc...;
- 6) Bar, pasticcerie, ristoranti, trattorie;
- 7) Teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto;
- 8) Negozi di qualsiasi genere;
- 9) Banche e Istituti di Credito;
- 10) Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alla superficie che non produce rifiuti speciali tossici e nocivi);
- 11) Laboratori artigianali;
- 12) Distributori di carburanti;
- 13) Parcheggi coperti e scoperti;
- 14) Locali sedi di Enti pubblici ed istituzioni di natura religiosa, politica e sindacale.

ART. 18

RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibito.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tasse:

3. La tariffa ordinaria viene ridotta di un 1/3 nel caso di:

- a) abitazione con un unico occupante;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale *ley se raffinando del comitato;*
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo un superiore a 6 mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o da altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di no voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993;

4. Le riduzioni di cui al presente comma, saranno concessa a domanda degli interessati, debitamente documentata e previa accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART. 19

USO TEMPORANEO DI SUOLO PUBBLICO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 25%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente Ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 20

DENUNCIA DEGLI UTENTI

1. I soggetti che occupano o detengono locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il **20 Gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 Gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome luogo e data di nascita delle persone fisiche componente nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli Enti, Istituti, Associazione, Società e altri Organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della condizione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'Ufficio Comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 21

FISSAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'auto-

noma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributario Comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio Comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare appena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 22

ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'Ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio Comunale può svolgere attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 23

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla Legge 689/81.

ART. 24

CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli Organi previsti dal D. Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua

dell'art. 63 del D.P.R. 28 Gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 25

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 01 Gennaio 1995.